

Relazione

Con il presente progetto di Legge si perseguono sostanzialmente due obiettivi. La semplificazione della disciplina in materia di volontariato (L.R. 12 del 2005), associazionismo di promozione sociale (L.R. 34 del 2002) e servizio civile (L.R. 20 del 2003), anche attraverso l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale, con particolare riferimento alla gestione dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, e l'istituzione della "Giornata del Cittadino solidale".

Il primo obiettivo tiene conto che i suddetti registri sono gli strumenti ufficiali di "riconoscimento" delle organizzazioni di volontariato (anche quali Onlus di diritto) e delle associazioni di promozione sociale. Ciò non solo ai fini del godimento da parte di queste dei benefici fiscali previsti dalla normativa nazionale, ma anche, e soprattutto, ai fini dell'individuazione da parte degli Enti locali di soggetti "certificati" e, pertanto, idonei a possibili collaborazioni per costruire forme di coesione sociale e produrre reti di solidarietà.

Ciò che nel tempo è però emerso prepotentemente è l'inadeguatezza degli strumenti gestionali a fronte proprio della rilevante funzione attribuita ai registri. E' doveroso, infatti, considerare che la gestione dei registri, che contano ormai complessivamente più di 6.500 soggetti iscritti, è oggi basata su procedure datate e poco snelle, mentre i controlli di conformità sono ancora prevalentemente di tipo preventivo (procedimenti di iscrizione) e non consuntivo (procedimenti di verifica) e la revisione biennale dei registri (censimento, rilevazione, controlli anomalie, controlli a campione), essendo basata esclusivamente su strumenti cartacei, è molto onerosa in termini di tempo e di personale, così da essere difficilmente sostenibile nel futuro.

In merito a quest'ultimo aspetto va inoltre doverosamente tenuto conto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono periodicamente e frequentemente sottoposte a molteplici forme di rilevazione, fra loro spesso non coerenti e non "dialoganti", e che comunque ingenerano senso di fastidio e "ribellione" contro la cosiddetta "burocrazia" del sistema.

Anche nella logica di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale prevista dalla legge regionale n. 18 del 2011, si è creduto pertanto necessario individuare un percorso che consenta la semplificazione delle procedure relative alla gestione dei registri, snellendole il più possibile, attivando procedimenti informatici che accelerino l'accesso ai registri dei soggetti interessati, la consultazione degli stessi, l'espressione di pareri, l'adozione degli atti e la loro comunicazione ai richiedenti.

Le definizioni specifiche delle procedure relative all'iscrizione nei registri, alla verifica annuale o biennale dei soggetti iscritti e la revisione periodica delle iscrizioni, è demandata alla Giunta regionale.

Sempre nella logica di semplificazione, ma anche di maggiore valorizzazione dei registri come strumenti "certificativi" a principale uso degli Enti locali, con il progetto di Legge si crea il presupposto per gli stessi, ovvero per le Unioni di questi, di istituire registri locali, disciplinati con propri regolamenti, atti ad individuare i soggetti idonei a possibili collaborazioni per costruire forme di coesione sociale e produrre reti di solidarietà.

Il contesto di semplificazione consente per altro di creare misure idonee ad assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale n. 21 del 2012.

Il progetto di Legge prevede infatti che le funzioni trasferite alle Province con la legge regionale n. 3 del 1999 (trasferimento poi confermato dalle leggi regionali n. 34 del 2002 e n. 12 del 2005), relative alla gestione dei registri provinciali, siano revocate. Permangono dunque solo registri regionali, seppur con precisa individuazione dei soggetti a rilevanza regionale e, comunque, alle stesse Province funzioni istruttorie fino al 30/06/2015.

Tale previsione normativa si pone in coerenza con il percorso di riforma delle Province avviato a livello statale, che in prima battuta ha portato all'approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e che sta proseguendo con la discussione dei disegni di legge costituzionale, sia di iniziativa governativa che parlamentare, di riforma della parte II della Costituzione.

Anche le modifiche introdotte in materia di servizio civile dal capo IV del presente progetto di legge seguono la logica della semplificazione di talune previsioni normative, che si sono rivelate troppo di dettaglio, limitando di fatto le potenzialità del servizio civile. Tale iniziativa si concretizza attraverso l'eliminazione dei vincoli temporali già previsti per i progetti, in quanto non adeguati a tutti gli ambiti d'attività (per esempio i progetti di servizio civile nelle scuole e nelle emergenze hanno durate differenti), e una diversa individuazione dei giovani partecipanti a queste originali esperienze, non più basata sulle fasce d'età 15-18 e 18-28, bensì sull'adempimento in corso del diritto dovere all'istruzione e formazione (ex obbligo scolastico), nel qual caso i giovani potranno partecipare a progetti opportunamente adeguati (per durata e impegno orario) e integrati nei percorsi formativi in atto, diversamente parteciperanno al servizio civile tradizionale. Così facendo la proposta di servizio civile risulterà più flessibile per poter raccogliere alcune sfide avanzate

dal territorio regionale e dal mondo giovanile, comprese le sollecitazioni contenute nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i Giovani".

Al tempo stesso è necessario dare un segnale chiaro e in controtendenza rispetto al numero sempre più ridotto di giovani che possono partecipare al servizio civile nazionale, a causa di risorse statali in forte calo (-65% rispetto al 2007, pari a circa 200 milioni di euro in meno) e a fronte di una richiesta di partecipazione in crescita da parte dei giovani. I dati degli ultimi anni del servizio civile nazionale, di seguito riportati, sono estremamente significativi:

NUMERO POSTI A BANDO	Bandi 2007	Bando 2008	diff.% anno prec.	Bando 2009	diff.% anno prec.	Bando 2010	diff.% anno prec.	Bando 2011	diff.% anno prec.	Bando 2013	diff.% anno prec.	diff.% 2007-2013	progetti sisma	totale
Progetti Enti nazionali	1713	1085	-36,7	790	-27,2	737	-6,7	566	-23,2	428	-24,4	-75,0	50	5369
Progetti Enti regionali	1130	762	-32,6	715	-6,2	486	-32,0	499	2,7	512	2,6	-54,7	350	4454
TOTALE	2843	1847	-35,0	1505	-18,5	1223	-18,7	1065	-12,9	940	-11,7	-129,7	400	9823

NUMERO DOMANDE	Bandi 2007	Bando 2008	diff.% anno prec.	Bando 2009	diff.% anno prec.	Bando 2010	diff.% anno prec.	Bando 2011	diff.% anno prec.	Bando 2013	diff.% anno prec.	progetti sisma	totale
Progetti Enti nazionali	1819	1008	-44,6	1409	39,8	1582	12,3	1393	-11,9	1561	12,1	430	9202
Progetti Enti regionali	1470	1128	-23,3	2183	93,5	1902	-12,9	2512	32,1	3269	30,1	2106	14570
TOTALE	3289	2136	-35,1	3592	68,2	3484	-3,0	3905	12,1	4830	23,7	2536	23772

nr.domande x posto disponibile	2007	2008	2009	2010	2011	2013	progetti sisma
Progetti Enti nazionali	1,1	0,9	1,8	2,1	2,5	3,6	8,6
Progetti Enti regionali	1,3	1,5	3,1	3,9	5,0	6,4	6,0
media	1,2	1,2	2,4	2,8	3,7	5,1	6,3

Nello stesso periodo il servizio civile regionale, che in questi anni ha coinvolto giovani provenienti da altri paesi esclusi dal servizio civile nazionale ed impegnati in attività di servizio civile insieme ai coetanei italiani, oltre ad alcuni progetti per minori e anziani, ha avuto invece una sostanziale continuità per quanto riguarda le risorse regionali dedicate, mentre si registra un incremento sia nel numero di giovani partecipanti (+44,6%) sia nel numero delle domande di partecipazione (+157,6%). A conferma di ciò si riportano i dati riassuntivi del servizio civile regionale:

servizio civile regionale	avvisi 2007	avvisi 2008	diff.% anno prec.	avvisi 2009	diff.% anno prec.	avvisi 2010	diff.% anno prec.	avvisi 2011	diff.% anno prec.	avvisi 2013	diff.% anno prec.	diff.% 2007-2013	avviso sisma	totale
posti disponibili	92	119	29,3	113	-5,0	134	18,6	124	-7,5	133	7,3	44,6	100	815
numero domande	191	237	24,1	309	30,4	380	23,0	412	8,4	492	19,4	157,6	317	2338
nr.domande x posto disponibile	2	2		2,7		2,8		3,3		3,7			3,2	

In questo contesto, archiviata la prima storica partecipazione ai bandi di servizio civile nazionale di alcune categorie di giovani senza la cittadinanza italiana a seguito dell'ordinanza r.g. 14219/2013 del Tribunale di Milano (la seconda in due anni) di condanna del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale per "il carattere discriminatorio dell'art. 3 del bando" che prevede il requisito della cittadinanza italiana per poter partecipare al servizio civile nazionale, è necessario dare il segnale positivo di un servizio civile universale nell'attuazione delle competenze attribuite alle regioni dalla normativa statale sul servizio civile nazionale e tramite la proposta di servizio civile regionale aperta a tutti. Facilitare la partecipazione al servizio civile da parte degli interessati significa anche intercettare i giovani che in numero crescente non portano a termine il diritto dovere all'istruzione e formazione e pure i giovani che hanno più difficoltà ad accedere al servizio civile.

Nella stessa direzione si colloca l'ampliamento dei soggetti, pubblici e privati, che possono concorrere al finanziamento del Fondo regionale del servizio civile per aumentare il numero di giovani da avviare a questa esperienza, anche vincolando le risorse assegnate per specifici progetti di servizio civile (articolo 46), che consente, tra l'altro, di poter rispondere positivamente alle richieste in tal senso pervenute e di responsabilizzare maggiormente il territorio regionale, allargando la partecipazione dei giovani, degli Enti e delle comunità locali coinvolte nei progetti di servizio civile.

Da ultimo si segnala che buona parte delle modifiche introdotte nella legge regionale n. 20 del 2003 (8 articoli sugli 11 complessivi inerenti il servizio civile) riguarda l'aggiornamento dei riferimenti normativi a seguito delle abrogazioni operate in particolare nella legge statale sull'obiezione di coscienza.

Il secondo obiettivo (istituzione della "Giornata del Cittadino solidale") che si persegue con il progetto di Legge intende dare risposta alla Risoluzione dell'Assemblea Legislativa n. 2105 del 16/12/2011, approvata in occasione della chiusura dell'Anno europeo del volontariato che aveva avuto come uno dei principali obiettivi l'aumentare la visibilità e la conoscenza delle attività di volontariato, ponendo al centro la comunità e il territorio, quali ambiti in cui si accrescono relazioni solidali e partecipative.

Il tessuto sociale dell'Emilia-Romagna è ricchissimo di un forte senso civico e di solidarietà, ma questo spirito positivo che si è generato, rischia di disperdersi se non alimentato con iniziative che ne favoriscano la convinzione di tutti i cittadini che donare parte del proprio tempo agli altri è cosa buona per lo sviluppo e la crescita delle nostre comunità.

Occorre valorizzare l'impegno dei cittadini e lavoratori che si rivolgono a istituzioni, enti locali e soggetti del Terzo settore per prestare attraverso la propria competenza, professionalità e tempo libero opere di volontariato.

La partecipazione a questi momenti di forte civismo è spesso legata alla promozione da parte delle amministrazioni locali, delle istituzioni, dei soggetti non profit, di attività capaci di attrarre i cittadini a donare una giornata all'anno agli altri.

Occorre promuovere una cultura che riaffermi che la tutela e lo sviluppo del bene comune deve essere impegno di tutti, attraverso le capacità di ciascuno prestando la propria opera gratuitamente e mettendosi al servizio di chi necessita di aiuto, ivi compresi gli Enti locali.

Si istituisce dunque la "Giornata del Cittadino solidale" al fine di incentivare una nuova stagione della gratuità, della partecipazione al servizio della collettività, quale occasione di crescita civile della comunità regionale.

Si ricorda, da ultimo, la proposta di inserire nell'articolo 1 del progetto di legge una norma, al fine di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, che consenta alla Regione di delineare un percorso - volto ad assicurare l'omogeneità delle prestazioni e il riconoscimento delle funzioni su tutto il territorio regionale - per l'individuazione, la regolamentazione di attività e di servizi idonei a rispondere a detti bisogni.

Venendo ad un puntuale esame dell'articolato, il presente progetto di Legge si compone 49 articoli suddivisi in 5 Capi.

Il Capo I riguarda gli obiettivi e le finalità del progetto di Legge

L'art. 1 definisce l'oggetto e gli obiettivi dell'intervento, che così possono riassumersi:

- disporre, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 18 del 2011, misure di semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile;
- istituire la Giornata del Cittadino solidale;
- disporre, relativamente alle norme afferenti al volontariato, associazionismo e servizio civile, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale n. 21 del 2012;
- impegnare la Regione ad individuare e regolamentare le attività e i servizi idonei a rispondere a nuovi emergenti bisogni di natura sociale. E' opportuno precisare che il breve elenco di tali bisogni è, per ovvi motivi, non esaustivo e che "la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" deve essere fortemente finalizzata alla salvaguardia della salubrità dei beni per assicurare il benessere diffuso per i cittadini. Per perseguire tali obiettivi, sono previste anche modalità di coinvolgimento degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati, compreso il mondo dell'associazionismo.

L'art. 2 prevede che i Comuni, ovvero le Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012 possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per cui disciplinare con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione.

L'art. 3 prevede l'istituzione della "Giornata del cittadino solidale", da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una nuova stagione della gratuità della partecipazione al servizio della collettività e quale occasione di crescita civile della comunità regionale.

Il Capo II riguarda le modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di volontariato.

L'art. 4 apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005 finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 5 sostituisce l'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e cancellando l'obbligo per l'iscrizione delle stesse di essere operative nel territorio regionale da almeno sei mesi.

Lo stesso articolo sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e prevedendo che l'incompatibilità tra l'iscrizione nel registro delle stesse e l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, non sia in alcun caso superabile.

L'art. 7 sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 prevedendo che le modalità di gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato siano improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure. Lo stesso articolo sostituisce il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 prevedendo che l'elenco delle organizzazioni di volontariato sia consultabile tramite banca dati informatica e non più pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

L'art. 8 sostituisce l'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e prevedendo, in particolare, che anche le attività di controllo sulle stesse organizzazioni siano improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli Enti coinvolti. La stessa modifica prevede la cancellazione per le organizzazioni che non assolvano agli obblighi previsti dalle procedure di controllo.

L'art. 9 modifica il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 10 sostituisce l'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 introducendo norme finalizzate ad ampliare e armonizzare il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 11 modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 12 modifica il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 13 modifica il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 14, sostitutivo dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005, introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate ad ampliare le agevolazioni per le organizzazioni di volontariato, in quanto anche Onlus di diritto, in materia di edilizia. L'esonero dal contributo di costruzione è applicato dagli Enti locali, o loro Unioni.

L'art. 15 modifica il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 16 sostituisce l'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e specificando, rispetto la normativa vigente, che gli Enti pubblici devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali. L'intervento novellistico si sostanzia anche nell'inserimento di un nuovo comma all'art. 13, prevedendo che le convenzioni tra Enti pubblici e organizzazioni di volontariato possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.

L'art. 17 modifica i commi 1, 2, 6 e 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale n. 21 del 2012.

L'art. 18 modifica il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 19 modifica il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.

L'art. 20 sostituisce l'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005 specificando in modo più ordinato la norma in vigore e prevedendo che i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato da nominarsi nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (Co.Ge.) siano designati dalle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

L'art. 21 sostituisce il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e modificando la cadenza temporale dell'indizione della Conferenza regionale del volontariato portandola da due a tre anni.

L'art. 22 sostituisce il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale n. 21 del 2012.

L'art. 23 abroga il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 in ragione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del progetto di Legge.

Il Capo III riguarda le modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di associazionismo di promozione sociale.

L'art. 24 modifica la rubrica del Titolo II della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale.

L'art. 25 sostituisce l'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale.

L'art. 26 sostituisce i commi 1 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e prevedendo che le modalità di gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale siano improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure.

L'art. 27 modifica il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale.

L'art. 28 modifica il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale n. 21 del 2012.

L'art. 29 sostituisce il comma 1 e modifica il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale n. 21 del 2012.

L'art. 30 sostituisce l'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002 introducendo norme finalizzate ad ampliare e armonizzare il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale.

L'art. 31 modifica il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale.

L'art. 32 modifica la lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, e il comma 4 del medesimo articolo modificando la cadenza temporale dell'indizione della Conferenza regionale dell'associazionismo.

L'art. 33 modifica il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale.

L'art. 34 sostituisce l'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e prevedendo, in particolare, che anche le attività di controllo sulle stesse associazioni siano improntate alla massima semplificazione del sistema e alla

informatizzazione delle procedure e ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli Enti coinvolti. La stessa modifica prevede la cancellazione per le associazioni che non assolvano agli obblighi previsti dalle procedure di controllo.

L'art. 35 abroga l'articolo 5 della legge regionale n. 34 del 2002 in ragione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del progetto di Legge, nonché il comma 2 dell'articolo 6 e il comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge regionale in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 e 29 del progetto di Legge.

Il Capo IV riguarda le modifiche alla legge regionale n. 20 del 2003 in materia di servizio civile.

L'art. 36, che comporta la sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2003, apporta modifiche all'oggetto della stessa, adeguando alcuni dei riferimenti normativi previsti e ribadendo che la stessa legge regionale rappresenta anche le modalità di attuazione delle competenze attribuite dallo Stato alla Regione in materia di servizio civile.

L'art. 37 interviene su principi e finalità della legge regionale n. 20 del 2003, contenuti all'articolo 2, aggiornando i riferimenti normativi previsti.

L'art. 38, di modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003, persegue una duplice intenzione, quella di aggiornare alcuni riferimenti normativi e della formazione, a seguito delle riforme intervenute in materia negli ultimi anni, e quella di semplificare parte degli strumenti individuati per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge regionale n. 20 del 2003, rendendoli più flessibili in relazione all'età e alla durata tenuto anche conto delle raccomandazioni della comunità europea. Nello specifico si definisce meglio la partecipazione al servizio civile volontario dei giovani che assolvono il diritto dovere all'istruzione e formazione, con progetti adeguati al prioritario impegno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), e dei giovani non più coinvolti nel suddetto impegno, che costituiscono il target tradizionale del servizio civile, rendendo eventualmente possibile la loro partecipazione fino ai 29 anni, come previsto nella raccomandazione europea a favore dei giovani.

L'art. 39 semplifica le previsioni dell'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 20 del 2003, quale coerente conseguenza delle modifiche introdotte dal precedente articolo 38.

L'art. 40 apporta un'ulteriore modifica alla legge regionale n. 20 del 2003, in particolare all'articolo 9, comma 6, per aggiornare i riferimenti normativi richiamati.

L'art. 41, di sostituzione del comma 2 dell'articolo 10 della citata legge, prevede la sottoscrizione del contratto di servizio civile regionale, in analogia a quanto disposto a livello statale per il servizio civile nazionale, anche per ribadire diritti e doveri dei giovani avviati a questa esperienza, nonché quantificare l'ammontare dell'assegno di servizio civile regionale definito sulla base dello stanziamento annuale del Fondo regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale n.20 del 2003, fermo restando che l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile regionale non ha natura retributiva, in conformità alla normativa statale in materia. Inoltre vengono semplificate le previsioni dell'art.10, commi 2 e 4, della legge regionale n.20 del 2003, quale coerente conseguenza delle modifiche introdotte dal precedente art.38.

L'art. 42 presenta ancora una modifica, questa volta dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003, per aggiornare il riferimento normativo richiamato.

L'art. 43 aggiorna il riferimento normativo citato nell'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2003, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 della legge regionale n. 3 del 1999.

L'art. 44 determina la modifica dell'art. 19, comma 2, lettera l), della legge regionale n.20 del 2003 a seguito della soppressione nel 2006 della sede periferica per l'Emilia-Romagna della struttura nazionale competente per il servizio civile.

L'art. 45 aggiorna i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 22, comma 4, della legge regionale n.20 del 2003.

L'art. 46 integra la norma finanziaria, di cui all'articolo 23 della citata legge n. 20, allo scopo di consentire a soggetti pubblici e privati di concorrere al finanziamento del Fondo regionale del servizio civile, anche con risorse vincolate al finanziamento di specifici progetti di servizio civile.

Il Capo V riguarda le modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 in materia di sistema regionale e locale.

L'art. 47 sostituisce l'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 ed introduce norme relative alla Conferenza regionale del Terzo settore sia di semplificazione, sia più rispondenti ai soggetti istituzionali di riferimento.

Il Capo VI riguarda le norme transitorie e finali.

L'art. 48 dispone norme transitorie e di prima applicazione. In particolare dispone che le Province fino al 30 giugno 2015 mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

L'art. 49 dispone i termini di entrata in vigore della legge.